



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. n. 76/2014
Del 07/03/2014
Dep. 07/03/2014
Fasc. N. 964/2012/RS
Cron. Nr. 622/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 964 del Ruolo Generale dell'anno
2012 promossa con ricorso depositato in data 8 ottobre 2012 da

~~Costa Rosa~~

elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via ~~Emilia Ospedale~~
presso e nello studio dell'avv. ~~Medeo Rivi~~ che la rappresenta e
difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

~~Franco Roberto~~

2 ~~Maria~~ SAS DI ~~Franco Roberto~~ & C.

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliati a Reggio Emilia, via ~~Mantegna~~ presso e nello studio
dell'avv. ~~Corrado Spagnoli~~ che li rappresenta e difende come da
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTI

In punto a : licenziamento.

GIURE.IT



CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 7 marzo 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 7 marzo 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato ~~C. Rossi~~ ~~R. Rossi~~ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, 2 ~~M. Rossi~~ sas di ~~F. Rossi~~ ~~R. Rossi~~ & C. e ~~F. Rossi~~ ~~R. Rossi~~ nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile affinché fosse dichiarato illegittimo, nullo, inefficace il licenziamento intimato con lettera ricevuta in data 12/01/2012 e conseguentemente fosse condannata la resistente a riammettere la stessa nel posto di lavoro, e stante la nullità del licenziamento a corrisponderle tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegra.

Domandava in subordine che la convenuta fosse condannata a riassumerla entro tre giorni o a condannarla in solido con il socio illimitatamente responsabile ~~F. Rossi~~ ~~R. Rossi~~ a corrisponderle quale risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento una somma pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Esponneva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituivano con memoria difensiva depositata in data 6 dicembre 2012 2 ~~M. Rossi~~ sas e ~~F. Rossi~~ ~~R. Rossi~~ contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

GIURETT



la sua prestazione lavorativa”.

Tale contestazione è sufficientemente specifica in quanto viene indicata la data dell'evento e il fatto contestato e cioè l'ammanco di cassa di valore contante verificatosi durante il turno di lavoro della ricorrente.

Del resto la circostanza che la contestazione fosse sufficientemente chiara è dimostrata anche dalla risposta data alla suddetta lettera di contestazione da parte del legale della ricorrente nella quale, lo stesso, oltre a contestarne “ l'assoluta genericità e infondatezza”, ne rileva anche il “ contenuto diffamatorio e calunnioso” e fa presente che la ricorrente si riserva “ ogni opportuna azione sia in sede civile che penale a tutela del proprio buon nome”

Ne consegue, quindi, che non sussiste il denunciato profilo di



GIURETIT



illegittimità del licenziamento e già per questo assorbente motivo il ricorso deve essere rigettato.

Si rileva, peraltro, che l'addebito contestato è risultato anche provato dall'escussione della teste ~~V...~~ la cui deposizione, nel suo complesso coerente, in mancanza di elementi contrari e di puntuali contestazioni non può essere disattesa.

Ne consegue, quindi, che il licenziamento deve essere considerato legittimo con conseguente rigetto del ricorso.

Stante la qualità delle parti e la peculiarità della fattispecie devono essere compensate integralmente le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 964/2012 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Compensa integralmente le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 7 marzo 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

